

**ALLEGATO 7)**

**CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE - PUNTEGGI ASSEGNATI ALLE VARIANTI MIGLIORATIVE PER CIASCUNA POLIZZA**

<b>LOTTO 1) - POLIZZA RCTO</b>								
Punteggio massimo 70 punti attribuibile unicamente rispetto alle seguenti varianti migliorative.								
<b>VARIANTE 1</b>	<b>MAX 15 PUNTI</b>							
<b>DISCIPLINA DEI CASI DI RECESSO DALL'ASSICURAZIONE (Sezione 2 Art. 6)</b>								
<p><b>OPZIONE BASE</b></p> <p><b>Art. 6 – Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione</b></p> <p><b>6.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente</b></p> <p>Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.</p> <p>Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.</p> <p><b>6.2) Recesso per aggravamento del rischio</b></p> <p>Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 6 "Revisione del contratto", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le Parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC.</p> <p><b>6.3) Recesso a seguito di sinistro</b></p> <p>Decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC. Si precisa che il computo dei 120 (centoventi) giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.</p> <p>In tutti i casi di recesso si conviene quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 15 "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati sopra richiamati.</li> <li>2. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte;</li> <li>3. La Società, in caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza, la Società rinuncerà ad incassare l'intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell'annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall'art. 4 "Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione premio".</li> </ol>	0 (zero) punti							
<p><b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b></p> <p><b>Art. 6 – Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione</b></p> <p><b>6.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente</b></p> <p>Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.</p> <p>Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.</p> <p><b>6.2) Recesso per aggravamento del rischio</b></p> <p>Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 6 "Revisione del contratto", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le Parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC.</p> <p><b>6.3) Recesso a seguito di sinistro</b></p> <p>Tale condizione non si applica al presente contratto.</p> <p>In tutti i casi di recesso si conviene quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 15 "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati sopra richiamati.</li> <li>2. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte;</li> <li>3. La Società, in caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza, la Società rinuncerà ad incassare l'intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell'annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall'art. 4 "Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione premio".</li> </ol>	15 punti							
<b>VARIANTE 2</b>	<b>MAX 5 PUNTI</b>							
<b>MASSIMALI (Sezione 5 – Art. 1)</b>								
<p><b>OPZIONE BASE</b></p> <p><b>Art.1 – Massimali</b></p> <p>La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="3"><b>Responsabilità Civile verso Terzi</b></td> <td>€ 12.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di</td> </tr> <tr> <td>€ 12.000.000,00= per ogni persona lesa e</td> </tr> <tr> <td>€ 12.000.000,00 =per danni a cose</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro</b></td> <td>€ 12.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di</td> </tr> <tr> <td>€ 3.500.000,00= per persona lesa</td> </tr> </table> <p>Resta convenuto che in caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia RCT e la garanzia RCO l'esposizione massima della Società non potrà superare il massimale previsto per la garanzia RCT.</p>	<b>Responsabilità Civile verso Terzi</b>	€ 12.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di	€ 12.000.000,00= per ogni persona lesa e	€ 12.000.000,00 =per danni a cose	<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro</b>	€ 12.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di	€ 3.500.000,00= per persona lesa	0 (zero) punti
<b>Responsabilità Civile verso Terzi</b>		€ 12.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di						
		€ 12.000.000,00= per ogni persona lesa e						
	€ 12.000.000,00 =per danni a cose							
<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro</b>	€ 12.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di							
	€ 3.500.000,00= per persona lesa							
<p><b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b></p> <p><b>Art.1 – Massimali</b></p> <p>La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:</p>	5 punti							

<table border="1"> <tr> <td>Responsabilità Civile verso Terzi</td> <td>€ 15.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di</td> </tr> <tr> <td></td> <td>€ 15.000.000,00= per ogni persona lesa e</td> </tr> <tr> <td></td> <td>€ 15.000.000,00 =per danni a cose</td> </tr> <tr> <td>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro</td> <td>€ 15.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di</td> </tr> <tr> <td></td> <td>€ 3.500.000,00= per persona lesa</td> </tr> </table>	Responsabilità Civile verso Terzi	€ 15.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di		€ 15.000.000,00= per ogni persona lesa e		€ 15.000.000,00 =per danni a cose	Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 15.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di		€ 3.500.000,00= per persona lesa	
Responsabilità Civile verso Terzi	€ 15.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di										
	€ 15.000.000,00= per ogni persona lesa e										
	€ 15.000.000,00 =per danni a cose										
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 15.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di										
	€ 3.500.000,00= per persona lesa										
<p>Resta convenuto che in caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia RCT e la garanzia RCO l'esposizione massima della Società non potrà superare il massimale previsto per la garanzia RCT.</p>											
<b>VARIANTE 3</b>	<b>MAX 35 PUNTI</b>										
<b>FRANCHIGIA FRONTALE (Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti)</b>											
OPZIONE BASE FRANCHIGIA FRONTALE PER TUTTI I DANNI RCT = € 10.000,00	0 (zero) punti										
OPZIONE MIGLIORATIVA 1 FRANCHIGIA FRONTALE PER TUTTI I DANNI RCT = € 7.500,00	25 punti										
OPZIONE MIGLIORATIVA 2 FRANCHIGIA FRONTALE PER TUTTI I DANNI RCT = € 5.000,00	35 punti										
<b>VARIANTE 4</b>	<b>MAX 5 PUNTI</b>										
<b>SOTTOLIMITE DANNI COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA (Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti)</b>											
OPZIONE BASE Sottolimito € 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo Scoperto e franchigia: franchigia frontale	0 (zero) punti										
OPZIONE MIGLIORATIVA Sottolimito € 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo Scoperto e franchigia: franchigia frontale	5 punti										
<b>VARIANTE 5</b>	<b>MAX 5 PUNTI</b>										
<b>SOTTOLIMITE DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERANEI (Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti)</b>											
OPZIONE BASE Sottolimito € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo Scoperto e franchigia: Scoperto 10% del danno risarcibile con il minimo di € 10.000,00	0 (zero) punti										
OPZIONE MIGLIORATIVA Sottolimito € 1.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo Scoperto e franchigia: Scoperto 10% del danno risarcibile con il minimo di € 10.000,00	5 punti										
<b>VARIANTE 6</b>	<b>MAX 5 PUNTI</b>										
<b>SOTTOLIMITE DANNI DA CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO (Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti)</b>											
OPZIONE BASE Sottolimito € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo Scoperto e franchigia: Scoperto 10% del danno risarcibile con il minimo di € 10.000,00	0 (zero) punti										
OPZIONE MIGLIORATIVA Sottolimito € 1.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo Scoperto e franchigia: Scoperto 10% del danno risarcibile con il minimo di € 10.000,00	5 punti										

<b>LOTTO 2) - POLIZZA ALL RISKS DANNI AL PATRIMONIO</b>	
Punteggio massimo 70 punti attribuibile unicamente rispetto alle seguenti varianti migliorative.	
<b>VARIANTE 1</b>	<b>MAX 15 PUNTI</b>
<b>DISCIPLINA DEI CASI DI RECESSO DALL'ASSICURAZIONE (Sezione 2 Art. 6)</b>	
<p>OPZIONE BASE</p> <p><b>Art. 6 – Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione</b></p> <p><b>6.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente</b> Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.</p> <p><b>6.2) Recesso per aggravamento del rischio</b> Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 6 "Revisione del contratto", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le Parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC.</p> <p><b>6.3) Recesso a seguito di sinistro</b> Decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC. Si precisa che il computo dei 120 (centoventi) giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.</p> <p>In tutti i casi di recesso si conviene quanto segue: 1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 15 "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei</p>	0 (zero) punti

<p>dati sopra richiamati.</p> <p>2. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte;</p> <p>3. La Società, in caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza, la Società rinuncerà ad incassare l'intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell'annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall'art. 4 "Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione premio".</p>	
<p><b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b></p> <p><b>Art. 6 – Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione</b></p> <p><b>6.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente</b> Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.</p> <p><b>6.2) Recesso per aggravamento del rischio</b> Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 6 "Revisione del contratto", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le Parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC.</p> <p><b>6.3) Recesso a seguito di sinistro</b> Tale condizione non si applica al presente contratto.</p> <p>In tutti i casi di recesso si conviene quanto segue:</p> <p>1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 15 "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati sopra richiamati.</p> <p>2. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte;</p> <p>3. La Società, in caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza, la Società rinuncerà ad incassare l'intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell'annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall'art. 4 "Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione premio".</p>	15 punti
<p><b>VARIANTE 2</b></p> <p><b>INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI (Sezione 4 Art. 9 - Inondazioni, alluvioni ed allagamenti e Sezione 6 – Art.3 – Sottolimiti di indennizzo, scoperti e franchigie)</b></p>	<b>MAX 10 PUNTI</b>
<p><b>OPZIONE BASE</b></p> <p><b>Art. 9 - Inondazioni, alluvioni ed allagamenti</b> La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili. La Società non risponde dei danni subiti dalle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. Si precisa che resta esclusa dalla garanzia inondazioni e alluvioni l'ubicazione denominata "Ex Colonie Padane" costruita nell'area golendale del Po e il Suo contenuto. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Inondazioni, alluvioni ed allagamenti".</p> <p><b>Art.3 – Sottolimiti di indennizzo, scoperti e franchigie</b> Sottolimiti: 50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione con il massimo, per sinistro e per periodo assicurativo, di € 50.000.000,00 Scoperto e franchigia: INONDAZIONI – ALLUVIONI = Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 15.000,00 per sinistro e per singola ubicazione Scoperto e franchigia: ALLAGAMENTI = Franchigia frontale</p>	0 (zero) punti
<p><b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b></p> <p><b>Art. 9 - Inondazioni, alluvioni ed allagamenti</b> La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili. La Società non risponde dei danni subiti dalle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. Si precisa che l'ubicazione denominata "Ex Colonie Padane" costruita nell'area golendale del Po e il suo contenuto è assicurata anche per le garanzie inondazioni e alluvioni fino a concorrenza dei sottolimiti, franchigie e scoperti stabiliti alla Sezione 6 alla voce "sottolimiti inondazioni, alluvioni per ubicazione denominata Ex Colonie Padane". La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Inondazioni, alluvioni ed allagamenti".</p> <p><b>Art.3 – Sottolimiti di indennizzo, scoperti e franchigie</b> Sottolimiti: 50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione con il massimo, per sinistro e per periodo assicurativo, di € 50.000.000,00 Sottolimiti garanzia inondazioni e alluvioni per ubicazione denominata "Ex Colonie Padane": € 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo Scoperto e franchigia: INONDAZIONI – ALLUVIONI = Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 15.000,00 per sinistro e per singola ubicazione Scoperto e franchigia: ALLAGAMENTI = Franchigia frontale</p>	10 punti
<p><b>VARIANTE 3</b></p> <p><b>STOP LOSS (Sezione 6 Art. 3)</b></p>	<b>MAX 10 PUNTI</b>
<p><b>OPZIONE BASE</b> MASSIMO INDENNIZZO PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO (STOP LOSS) = € 70.000.000,00</p>	0 (zero) punti
<p><b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b> MASSIMO INDENNIZZO PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO (STOP LOSS) = € 100.000.000,00</p>	10 punti
<p><b>VARIANTE 4</b></p> <p><b>FRANCHIGIA FRONTALE (Sezione 6 Art. 3)</b></p>	<b>MAX 10 PUNTI</b>
<p><b>OPZIONE BASE</b> FRANCHIGIA FRONTALE PER OGNI SINISTRO salvo quanto diversamente contrattualizzato = € 5.000,00</p>	0 (zero) punti
<p><b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b> FRANCHIGIA FRONTALE PER OGNI SINISTRO salvo quanto diversamente contrattualizzato = € 2.500,00</p>	10 punti
<p><b>VARIANTE 5</b></p> <p><b>EVENTI ATMOSFERICI (Sezione 6 –Art.3 – Sottolimiti di indennizzo, scoperti e franchigie)</b></p>	<b>MAX 10 PUNTI</b>
<p><b>OPZIONE BASE</b> Sottolimiti: 70% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione con il massimo, per sinistro e per periodo assicurativo, di € 30.000.000,00 Sottolimiti sovraccarico neve € 3.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo Scoperto e franchigia: scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 15.000,00</p>	0 (zero) punti
<p><b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b> Sottolimiti:70% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione con il massimo, per sinistro e per periodo assicurativo, di € 30.000.000,00</p>	10 punti

Sottolimito sovraccarico neve € 3.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo Scoperto e franchigia: scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 10.000,00	
<b>VARIANTE 6</b> <b>EVENTI SISMICI/TERREMOTO (Sezione 6 –Art.3 – Sottolimiti di indennizzo, scoperti e franchigie)</b>	<b>MAX 10 PUNTI</b>
<b>OPZIONE BASE</b> Sottolimito: 50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione con il massimo, per sinistro e per periodo assicurativo di € 50.000.000,00 Scoperto e franchigia: scoperto 15% del danno indennizzabile con il minimo di € 50.000,00	0 (zero) punti
<b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b> Sottolimito: 50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione con il massimo, per sinistro e per periodo assicurativo di € 70.000.000,00 Scoperto e franchigia: scoperto 15% del danno indennizzabile con il minimo di € 50.000,00	10 punti
<b>VARIANTE 7</b> <b>FENOMENO ELETTRICO (Sezione 6 –Art.3 – Sottolimiti di indennizzo, scoperti e franchigie)</b>	<b>MAX 5 PUNTI</b>
<b>OPZIONE BASE</b> Sottolimito: € 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo Scoperto e franchigia: franchigia frontale	0 (zero) punti
<b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b> Sottolimito: € 400.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo Scoperto e franchigia: franchigia frontale	5 punti

<b>LOTTO 3) - POLIZZA RC PATRIMONIALE</b> Punteggio massimo 70 punti attribuibile unicamente rispetto alle seguenti varianti migliorative.	
<b>VARIANTE 1</b> <b>DISCIPLINA DEI CASI DI RECESSO DALL'ASSICURAZIONE (Sezione 2 Art. 6)</b>	<b>MAX 15 PUNTI</b>
<b>OPZIONE BASE</b> <b>Art. 6 – Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione</b> <b>6.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente</b> Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero. <b>6.2) Recesso per aggravamento del rischio</b> Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 6 "Revisione del contratto", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le Parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC. <b>6.3) Recesso a seguito di sinistro</b> Decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC. Si precisa che il computo dei 120 (centoventi) giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.  In tutti i casi di recesso si conviene quanto segue: 1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 15 "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati sopra richiamati. 2. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte; 3. La Società, in caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza, la Società rinuncerà ad incassare l'intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell'annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall'art. 4 "Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione premio".	0 (zero) punti
<b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b> <b>Art. 6 – Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione</b> <b>6.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente</b> Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero. <b>6.2) Recesso per aggravamento del rischio</b> Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 6 "Revisione del contratto", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le Parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC. <b>6.3) Recesso a seguito di sinistro</b> Tale condizione non si applica al presente contratto.  In tutti i casi di recesso si conviene quanto segue: 1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 15 "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati sopra richiamati. 2. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte; 3. La Società, in caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza, la Società rinuncerà ad incassare l'intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell'annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall'art. 4 "Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione premio".	15 punti
<b>VARIANTE 2</b> <b>SCHEDE DI POLIZZA – FRANCHIGIA</b>	<b>MAX 10 PUNTI</b>
<b>OPZIONE BASE</b> Franchigia per sinistro € 10.000,00	0 (zero) punti

OPZIONE MIGLIORATIVA Franchigia per sinistro: € 5.000,00	10 punti
<b>VARIANTE 3</b> <b>SCHEDA DI POLIZZA – TASSI CERTIFICATI</b>	<b>MAX 10 PUNTI</b>
OPZIONE BASE <input type="checkbox"/> 0,55 (pro-mille) al valore delle opere progettate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 12 mesi; <input type="checkbox"/> 0,55 (pro-mille) al valore delle opere verificate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 12 mesi;  <input type="checkbox"/> 0,70 (pro-mille) al valore delle opere progettate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 24 mesi; <input type="checkbox"/> 0,70 (pro-mille) al valore delle opere verificate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 24 mesi;  <input type="checkbox"/> 0,90 in corso (pro-mille) al valore delle opere progettate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 36 mesi; <input type="checkbox"/> 0,90 in corso (pro-mille) al valore delle opere verificate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 36 mesi;  <input type="checkbox"/> 1,30 in corso (pro-mille) al valore delle opere progettate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 48 mesi; <input type="checkbox"/> 1,30 in corso (pro-mille) al valore delle opere verificate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 48 mesi;	0 (zero) punti
OPZIONE MIGLIORATIVA <input type="checkbox"/> 0,50 (pro-mille) al valore delle opere progettate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 12 mesi; <input type="checkbox"/> 0,50 (pro-mille) al valore delle opere verificate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 12 mesi;  <input type="checkbox"/> 0,65 (pro-mille) al valore delle opere progettate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 24 mesi; <input type="checkbox"/> 0,65 (pro-mille) al valore delle opere verificate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 24 mesi;  <input type="checkbox"/> 0,85 in corso (pro-mille) al valore delle opere progettate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 36 mesi; <input type="checkbox"/> 0,85 in corso (pro-mille) al valore delle opere verificate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 36 mesi;  <input type="checkbox"/> 1,10 in corso (pro-mille) al valore delle opere progettate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 48 mesi; <input type="checkbox"/> 1,10 in corso (pro-mille) al valore delle opere verificate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 48 mesi;	10 punti
<b>VARIANTE 4</b>	<b>MAX 15 PUNTI</b>
OPZIONE BASE Premio minimo per ogni certificato € 200,00	0 (zero) punti
OPZIONE MIGLIORATIVA Premio minimo per ogni certificato € 150,00	15 punti
<b>VARIANTE 5</b> <b>G) Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013) - (Art. 6 - Estensioni di garanzia (sempre operanti))</b>	<b>MAX 10 PUNTI</b>
OPZIONE BASE La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica. Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, ai dispositivi per la creazione della firma elettronica. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 250.000,00 per sinistro, con il massimo di € 500.000,00 per anno assicurativo.	0 (zero) punti
OPZIONE MIGLIORATIVA La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica. Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, ai dispositivi per la creazione della firma elettronica. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	10 punti
<b>VARIANTE 6</b> <b>H) Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge - (Art. 6 - Estensioni di garanzia (sempre operanti))</b>	<b>MAX 10 PUNTI</b>
OPZIONE BASE Ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro con il massimo di € 250.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di € 2.500,00.	0 (zero) punti
OPZIONE MIGLIORATIVA Ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 100.000,00 per sinistro con il massimo di € 300.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di € 2.500,00.	10 punti

<b>LOTTO 4) - POLIZZA DANNI VEICOLI IN MISSIONE</b>	
Punteggio massimo 70 punti attribuibile unicamente rispetto alle seguenti varianti migliorative.	
<b>VARIANTE 1</b> <b>DISCIPLINA DEI CASI DI RECESSO DALL'ASSICURAZIONE (Sezione 2 Art. 6)</b>	<b>MAX 15 PUNTI</b>
OPZIONE BASE	0 (zero)

<p><b>Art. 6 – Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione</b>  <b>6.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente</b>  Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.  Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.  <b>6.2) Recesso per aggravamento del rischio</b>  Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 6 "Revisione del contratto", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le Parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC.  <b>6.3) Recesso a seguito di sinistro</b>  Decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC. Si precisa che il computo dei 120 (centoventi) giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.</p> <p>In tutti i casi di recesso si conviene quanto segue:  1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 15 "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati sopra richiamati.  2. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte;  3. La Società, in caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza, la Società rinuncerà ad incassare l'intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell'annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall'art. 4 "Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione premio".</p>	<p>punti</p>
<p><b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b>  <b>Art. 6 – Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione</b>  <b>6.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente</b>  Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.  Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.  <b>6.2) Recesso per aggravamento del rischio</b>  Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 6 "Revisione del contratto", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le Parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC.  <b>6.3) Recesso a seguito di sinistro</b>  Tale condizione non si applica al presente contratto.</p> <p>In tutti i casi di recesso si conviene quanto segue:  1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 15 "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati sopra richiamati.  2. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte;  3. La Società, in caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza, la Società rinuncerà ad incassare l'intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell'annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall'art. 4 "Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione premio".</p>	<p>15 punti</p>
<p><b>VARIANTE 2</b>  <b>PRESTAZIONI AGGIUNTIVE – SOCCORSO STRADALE ESTESO AI CASI DI FORATURA (sezione 3 Art. 2)</b></p>	<p><b>MAX 25 PUNTI</b></p>
<p><b>OPZIONE BASE</b>  <b>B - SOCCORSO STRADALE</b> - In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia la Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati alla Sezione 6, ad indennizzare i costi relativi al rimorchio e o traino fino alla officina più vicina. Sono incluse, nell'importo assicurato, le spese relative alle operazioni di recupero per mettere il veicolo in condizioni di essere trainato o rimorchiato.</p>	<p>0 (zero) punti</p>
<p><b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b>  <b>B - SOCCORSO STRADALE ESTESO AI CASI DI FORATURA</b> - In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia compreso, a parziale deroga di quanto previsto al punto 6 dell'art. 3 "Eventi esclusi", il caso di foratura di uno o più pneumatici, la Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati alla Sezione 5, ad indennizzare i costi relativi al rimorchio e o traino fino alla officina più vicina oppure fino all'officina scelta dal conducente purché entro 30 km dal luogo del sinistro.  Sono incluse, nell'importo assicurato, le spese relative alle operazioni di recupero per mettere il veicolo in condizioni di essere trainato o rimorchiato.  Il costo di riparazione/sostituzione dei pneumatici non è compreso.</p>	<p>25 punti</p>
<p><b>VARIANTE 3</b>  <b>SOMME ASSICURATE - ELEVAZIONE SOMMA ASSICURATA A P.R.A. (Sezione 5 art. 1)</b></p>	<p><b>MAX 10 PUNTI</b></p>
<p><b>OPZIONE BASE</b>  € 30.000,00</p>	<p>0 (zero) punti</p>
<p><b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b>  € 40.000,00</p>	<p>10 punti</p>
<p><b>VARIANTE 4</b>  <b>SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI (Sezione 5 art. 2)</b>  <b>Elevazione sottolimiti "Cose trasportate" (Sez. 3 art. 2)</b></p>	<p><b>MAX 10 PUNTI</b></p>
<p><b>OPZIONE BASE</b>  € 1.000,00</p>	<p>0 (zero) punti</p>
<p><b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b>  € 2.500,00</p>	<p>10 punti</p>
<p><b>VARIANTE 5</b>  <b>SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI (Sezione 5 art. 2)</b>  <b>Elevazione sottolimiti "Soccorso Stradale" (Sez. 3 art. 2)</b></p>	<p><b>MAX 10 PUNTI</b></p>

OPZIONE BASE € 500,00	0 (zero) punti
OPZIONE MIGLIORATIVA € 1.000,00	10 punti

<b>LOTTO 5) - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA</b>	
Punteggio massimo 70 punti attribuibile unicamente rispetto alle seguenti varianti migliorative.	
<b>VARIANTE 1</b>	<b>MAX 15 PUNTI</b>
<p><b>DISCIPLINA DEI CASI DI RECESSO DALL'ASSICURAZIONE (Sezione 2 Art. 6)</b></p> <p><b>OPZIONE BASE</b></p> <p><b>Art. 6 – Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione</b></p> <p><b>6.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente</b> Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.</p> <p><b>6.2) Recesso per aggravamento del rischio</b> Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 6 "Revisione del contratto", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le Parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC.</p> <p><b>6.3) Recesso a seguito di sinistro</b> Decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC. Si precisa che il computo dei 120 (centoventi) giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.</p> <p>In tutti i casi di recesso si conviene quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 15 "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati sopra richiamati.</li> <li>2. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte;</li> <li>3. La Società, in caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza, la Società rinuncerà ad incassare l'intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell'annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall'art. 4 "Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione premio".</li> </ol>	0 (zero) punti
<p><b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b></p> <p><b>Art. 6 – Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione</b></p> <p><b>6.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente</b> Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.</p> <p><b>6.2) Recesso per aggravamento del rischio</b> Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 6 "Revisione del contratto", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le Parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC.</p> <p><b>6.3) Recesso a seguito di sinistro</b> Tale condizione non si applica al presente contratto.</p> <p>In tutti i casi di recesso si conviene quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 15 "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati sopra richiamati.</li> <li>2. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte;</li> <li>3. La Società, in caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza, la Società rinuncerà ad incassare l'intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell'annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall'art. 4 "Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione premio".</li> </ol>	15 punti
<b>VARIANTE 2</b>	<b>MAX 20 PUNTI</b>
<p><b>RIMBORSO SPESE MEDICHE (Sezione 3 – Art. 2 lettera B – rimborso spese mediche)</b></p> <p><b>OPZIONE BASE</b></p> <p><b>B. Rimborso spese mediche</b> La Società garantisce, fino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda della Sezione 5, le spese mediche documentate sostenute a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza (anche se sostenute allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati dall'infortunio) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> accertamenti diagnostici ed esami in genere compresi gli esami di laboratorio;</li> <li><input type="checkbox"/> applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, artroscopia diagnostica ed operativa;</li> <li><input type="checkbox"/> visite mediche e specialistiche;</li> <li><input type="checkbox"/> onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, i diritti di sala operatoria e il materiale di intervento, compresi i medicinali;</li> <li><input type="checkbox"/> apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;</li> <li><input type="checkbox"/> prestazioni medico-infermieristiche, medicinali, sangue, plasma;</li> <li><input type="checkbox"/> spese di ricovero e rette di degenza;</li> <li><input type="checkbox"/> cure mediche, compresi bagni forni e cure termali, e trattamenti fisioterapici rieducativi;</li> <li><input type="checkbox"/> acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi in genere;</li> <li><input type="checkbox"/> noleggio di apparecchi protesici e sanitari incluse carrozzelle ortopediche;</li> <li><input type="checkbox"/> spese farmaceutiche per medicinali prescritti dal medico a seguito dell'infortunio;</li> <li><input type="checkbox"/> i costi documentati eventualmente sostenuti dal Contraente/Assicurato per il trasporto dal luogo dell'infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, e/o tra Istituti di Cura e/o dall'Istituto di Cura al domicilio dell'Assicurato a mezzo auto-auto-ambulanza. La garanzia è valida anche in caso di infortunio che colpisse l'Assicurato nel corso di una missione o viaggio all'estero disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dal medico curante, in un Istituto di cura/ospedale attrezzato in Italia.</li> </ul> <p>La Società effettua il rimborso a cure ultimate previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa che, se richiesto, dovranno essere inoltrati in originale.</p>	

<p>La garanzia si intende prestata fino a concorrenza della somma indicata nella categoria assicurata.</p>	
<p><b>OPZIONE MIGLIORATIVA 1</b></p> <p><b>B. Rimborso spese mediche</b></p> <p>La Società garantisce, fino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda della Sezione 5, le spese mediche documentate sostenute a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza (anche se sostenute allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati dall'infortunio) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> accertamenti diagnostici ed esami in genere compresi gli esami di laboratorio;</li> <li><input type="checkbox"/> applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, artroscopia diagnostica ed operativa;</li> <li><input type="checkbox"/> visite mediche e specialistiche;</li> <li><input type="checkbox"/> onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, i diritti di sala operatoria e il materiale di intervento, compresi i medicinali;</li> <li><input type="checkbox"/> apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;</li> <li><input type="checkbox"/> prestazioni medico-infermieristiche, medicinali, sangue, plasma;</li> <li><input type="checkbox"/> spese di ricovero e rette di degenza;</li> <li><input type="checkbox"/> cure mediche, compresi bagni forni e cure termali, e trattamenti fisioterapici rieducativi ;</li> <li><input type="checkbox"/> acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi in genere;</li> <li><input type="checkbox"/> noleggio di apparecchi protesici e sanitari incluse carrozzelle ortopediche;</li> <li><input type="checkbox"/> spese farmaceutiche per medicinali prescritti dal medico a seguito dell'infortunio;</li> <li><input type="checkbox"/> i costi documentati eventualmente sostenuti dal Contraente/Assicurato per il trasporto dal luogo dell'infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, e/o tra Istituti di Cura e/o dall'Istituto di Cura al domicilio dell'Assicurato a mezzo auto-auto-ambulanza. La garanzia è valida anche in caso di infortunio che colpisce l'Assicurato nel corso di una missione o viaggio all'estero disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dal medico curante, in un Istituto di cura/ospedale attrezzato in Italia.</li> </ul> <p><b>Limitatamente alla categoria D "Infortuni alunni asili nido e scuole materne comunali"</b></p> <p>Nel caso in cui non venga accertata l.P. residuale, le spese mediche e farmaceutiche documentate (comprese quelle dentistiche) sostenute a seguito di infortunio regolarmente denunciato vengono rimborsate fino al limite massimo di € 150,00 per sinistro.</p> <p>L'importo sopra indicato si intende sottolimito dell'importo assicurato per la garanzia rimborso spese mediche e non in eccedenza allo stesso.</p> <p>La Società effettua il rimborso a cure ultimate previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa che, se richiesto, dovranno essere inoltrati in originale.</p> <p>La garanzia si intende prestata fino a concorrenza della somma indicata nella categoria assicurata.</p>	<p>15 punti</p>
<p><b>OPZIONE MIGLIORATIVA 2</b></p> <p><b>B. Rimborso spese mediche</b></p> <p>La Società garantisce, fino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda della Sezione 5, le spese mediche documentate sostenute a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza (anche se sostenute allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati dall'infortunio) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> accertamenti diagnostici ed esami in genere compresi gli esami di laboratorio;</li> <li><input type="checkbox"/> applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, artroscopia diagnostica ed operativa;</li> <li><input type="checkbox"/> visite mediche e specialistiche;</li> <li><input type="checkbox"/> onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, i diritti di sala operatoria e il materiale di intervento, compresi i medicinali;</li> <li><input type="checkbox"/> apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;</li> <li><input type="checkbox"/> prestazioni medico-infermieristiche, medicinali, sangue, plasma;</li> <li><input type="checkbox"/> spese di ricovero e rette di degenza;</li> <li><input type="checkbox"/> cure mediche, compresi bagni forni e cure termali, e trattamenti fisioterapici rieducativi ;</li> <li><input type="checkbox"/> acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi in genere;</li> <li><input type="checkbox"/> noleggio di apparecchi protesici e sanitari incluse carrozzelle ortopediche;</li> <li><input type="checkbox"/> spese farmaceutiche per medicinali prescritti dal medico a seguito dell'infortunio;</li> <li><input type="checkbox"/> i costi documentati eventualmente sostenuti dal Contraente/Assicurato per il trasporto dal luogo dell'infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, e/o tra Istituti di Cura e/o dall'Istituto di Cura al domicilio dell'Assicurato a mezzo auto-auto-ambulanza. La garanzia è valida anche in caso di infortunio che colpisce l'Assicurato nel corso di una missione o viaggio all'estero disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dal medico curante, in un Istituto di cura/ospedale attrezzato in Italia.</li> </ul> <p><b>Limitatamente alla categoria D "Infortuni alunni asili nido e scuole materne comunali"</b></p> <p>Nel caso in cui non venga accertata l.P. residuale, le spese mediche e farmaceutiche documentate (comprese quelle dentistiche) sostenute a seguito di infortunio regolarmente denunciato vengono rimborsate fino al limite massimo di € 150,00 per sinistro.</p> <p>Vengono altresì rimborsate, fino al limite massimo di € 150,00, le spese documentate sostenute per riparare e/o riacquistare occhiali e/o altre protesi utilizzate dall'assicurato, danneggiate in occasione di infortunio regolarmente denunciato, anche in assenza di l.P. residuale.</p> <p>Gli importi sopra indicati si intendono quale sottolimito dell'importo assicurato per la garanzia rimborso spese mediche e non in eccedenza allo stesso.</p> <p>La Società effettua il rimborso a cure ultimate previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa che, se richiesto, dovranno essere inoltrati in originale.</p> <p>La garanzia si intende prestata fino a concorrenza della somma indicata nella categoria assicurata.</p>	<p>20 punti</p>
<p><b>VARIANTE 3</b></p> <p><b>DANNI ESTETICI (Sezione 3 - Art. 2 – Garanzie operanti solo se richiamate nella categoria assicurata – Lettera G)</b></p>	<p><b>MAX 10 PUNTI</b></p>
<p><b>OPZIONE BASE</b></p> <p><b>G. Danni estetici</b></p> <p>Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico al viso, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.</p> <p>La garanzia si intende prestata fino a concorrenza della somma indicata nella categoria assicurata.</p>	<p>0 (zero) punti</p>
<p><b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b></p> <p><b>G. Danni estetici</b></p> <p>Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico al viso, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.</p> <p>La garanzia si intende prestata fino a concorrenza del DOPPIO della somma indicata nella categoria assicurata.</p>	<p>10 punti</p>
<p><b>VARIANTE 4</b></p> <p><b>PERSONE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE O NON ASSICURABILI (Sezione 3 – Art. 5)</b></p>	<p><b>MAX 10 PUNTI</b></p>
<p><b>OPZIONE BASE</b></p> <p><b>Art. 5 – Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili</b></p>	<p>0 (zero) punti</p>

<p>Non sono coperte dalla presente polizza:</p> <p>1-le persone di età superiore a 80 (ottanta anni). Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale in caso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;</p> <p>2-indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.</p>	
<p><b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b> <b>Art. 5 – Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili</b> Non sono coperte dalla presente polizza:</p> <p>1-le persone di età superiore a 80 (ottanta anni). Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale in caso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;</p> <p>2-indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Tuttavia laddove l'assicurazione sia prestata sulla base di disposizioni di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro, la presente esclusione non troverà applicazione</p>	10 punti
<p><b>VARIANTE 5</b> <b>CATEGORIA D ALUNNI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE – ELEVAZIONE SOMME ASSICURATE PER I CASI MORTE E IP. (Sezione 5 - Art. 1 – Categorie assicurate, garanzie e capitali assicurati)</b></p>	<b>MAX 15 PUNTI</b>
<p><b>OPZIONE BASE</b> Caso morte: € 30.000,00 Caso i.p.: € 60.000,00</p>	0 (zero) punti
<p><b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b> Caso morte: € 50.000,00 Caso i.p.: € 100.000,00</p>	15 punti

<p><b>LOTTO 6) - POLIZZA RCA_ARD LIBRO MATRICOLA</b> Punteggio massimo 70 punti attribuibile unicamente rispetto alle seguenti varianti migliorative.</p>	
<p><b>VARIANTE 1</b> <b>ESCLUSIONI E RIVALSA (Sez. 3 - Art. 2)</b></p>	<b>MAX 20 PUNTI</b>
<p><b>OPZIONE BASE</b> <b>Art. 2 – Esclusioni e rivalsa</b></p> <p>L'assicurazione non è operante per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.</p> <p>L'assicurazione non è operante:</p> <p>a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;</p> <p>b) nel caso di veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;</p> <p>c) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la normativa vigente;</p> <p>d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;</p> <p>e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche.</p> <p>In tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'art. 144 comma secondo della Legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.</p> <p>La Società rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> se il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;</li> <li><input type="checkbox"/> se il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza e a condizione comunque che anche la patente scaduta abilitasse alla guida di quest'ultimo.</li> <li><input type="checkbox"/> nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, se non è effettuato in conformità alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;</li> <li><input type="checkbox"/> nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;</li> <li><input type="checkbox"/> se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D.Lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni e/o viene riscontrata una carenza o mancanza di manutenzione o di conformità alle normative in vigore o alle indicazioni riportate nella Carta di Circolazione del veicolo.</li> </ul> <p>La Società rinuncia, nei soli confronti del Contraente/Proprietario, ad esercitare il diritto di rivalsa nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada), relativo regolamento e successive modifiche.</li> <li><input type="checkbox"/> nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l'abilitazione alla guida ma il Contraente/proprietario non sia a conoscenza di tale circostanza.</li> </ul>	0 (zero) punti
<p><b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b> <b>Art. 2 – Esclusioni e rivalsa</b></p> <p>L'assicurazione non è operante per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.</p> <p>L'assicurazione non è operante:</p> <p>a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;</p> <p>b) nel caso di veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;</p> <p>c) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la normativa vigente;</p> <p>d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;</p>	20 punti

<p>e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche.</p> <p>In tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'art. 144 comma secondo della Legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.</p> <p>La Società rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> se il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;</li> <li><input type="checkbox"/> se il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza e a condizione comunque che anche la patente scaduta abilitasse alla guida di quest'ultimo;</li> <li><input type="checkbox"/> se il conducente guida, senza possedere la necessaria abilitazione, veicoli con targa speciale per i quali è necessario possedere la patente di servizio ex art. 139 del CdS purché tale soggetto risulti iscritto al corso di qualificazione propedeutico al sostenimento dell'esame oppure abbia terminato il corso e sia in attesa di sostenere il relativo esame di abilitazione. Tale condizione deve risultare da dichiarazione rilasciata dal Comandante della Polizia Municipale del Contraente presso cui il conducente presta servizio;</li> <li><input type="checkbox"/> nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, se non è effettuato in conformità alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;</li> <li><input type="checkbox"/> nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;</li> <li><input type="checkbox"/> se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D.Lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni e/o viene riscontrata una carenza o mancanza di manutenzione o di conformità alle normative in vigore o alle indicazioni riportate nella Carta di Circolazione del veicolo.</li> </ul> <p>La Società rinuncia, nei soli confronti del Contraente/Proprietario, ad esercitare il diritto di rivalsa nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada), relativo regolamento e successive modifiche.</li> <li><input type="checkbox"/> nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l'abilitazione alla guida ma il Contraente/proprietario non sia a conoscenza di tale circostanza.</li> </ul>	
<p><b>VARIANTE 2</b>  <b>INSERIMENTO PACCHETTO GARANZIE AGGIUNTIVE - (Sezione 3 Art. 10 – Pacchetto Garanzie aggiuntive)</b></p>	<p><b>MAX 5 PUNTI</b></p>
<p><b>OPZIONE BASE</b>  Nessuna garanzia</p>	<p>0 (zero) punti</p>
<p><b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b>  <b>Art. 10 – Pacchetto Garanzie aggiuntive (SEMPRE OPERANTI)</b></p> <p><b>1-PERDITA CHIAVI</b>  La Società rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato in caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto dei veicoli assicurati per:  -la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;  -la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto;  -l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio dell'impianto antifurto.  Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:  -in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;  -in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'Assicurato.  La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro.</p> <p><b>2-RIPRISTINO DOTAZIONI DI SICUREZZA</b>  La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro le spese sostenute per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza ed i dispositivi antincendio dei veicoli assicurati in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad incidente della circolazione.  La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto.</p> <p><b>3-SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA</b>  La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo indicato in Polizza ed agli indumenti del conducente determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti.  Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente.</p>	<p>5 punti</p>
<p><b>VARIANTE 3</b>  <b>GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI (Sezione 4 – Art. 1 garanzie assicurate)</b></p>	<p><b>MAX 10 PUNTI</b></p>
<p><b>OPZIONE BASE</b>  Scoperto e franchigia: Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 250,00</p>	<p>0 (zero) punti</p>
<p><b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b>  Scoperto e franchigia: nessuno</p>	<p>10 punti</p>
<p><b>VARIANTE 4</b>  <b>GARANZIA EVENTI NATURALI (Sezione 4 – Art. 1 garanzie assicurate)</b></p>	<p><b>MAX 10 PUNTI</b></p>
<p><b>OPZIONE BASE</b>  Scoperto e franchigia: Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 250,00</p>	<p>0 (zero) punti</p>
<p><b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b>  Scoperto e franchigia: nessuno</p>	<p>10 punti</p>
<p><b>VARIANTE 5</b>  <b>GARANZIA KASKO (Sezione 4 – Art. 1 garanzie assicurate)</b></p>	<p><b>MAX 10 PUNTI</b></p>
<p><b>OPZIONE BASE</b>  Scoperto e franchigia: Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 350,00</p>	<p>0 (zero) punti</p>
<p><b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b>  Scoperto e franchigia: nessuno</p>	<p>10 punti</p>
<p><b>VARIANTE 6</b>  <b>GARANZIA AUTO SOSTITUTIVA (Sezione 4 – Art. 1 garanzie assicurate)</b></p>	<p><b>MAX 10 PUNTI</b></p>
<p><b>OPZIONE BASE</b>  Nessuna garanzia</p>	<p>0 (zero) punti</p>
<p><b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b>  In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, nel caso in cui il veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate dall'officina) la Società si obbliga fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella sotto riportata, ad indennizzare i costi relativi al noleggio di un'autovettura sostitutiva di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc a chilometraggio illimitato per il n.</p>	<p>10 punti</p>

<p>di giorni preventivati per la riparazione del veicolo ma con il massimo di 10 giorni. Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali franchigie e assicurazioni aggiuntive a quelle prestate con l'autovettura messa a disposizione.</p> <p><b>Limite di indennizzo: € 500,00</b></p> <p>Scoperti e franchigie: nessuna</p>	
<p><b>VARIANTE 7</b>  <b>INSERIMENTO PACCHETTO GARANZIE AGGIUNTIVE (Sezione 4 -Art. 1 – Garanzie assicurate)</b></p>	<p><b>MAX 5 PUNTI</b></p>
<p><b>OPZIONE BASE</b>  Nessuna garanzia</p>	<p>0 (zero) punti</p>
<p><b>OPZIONE MIGLIORATIVA</b></p> <p>GARANZIE AGGIUNTIVE Sempre operanti:</p> <p><b>1-RIMBORSO TASSA DI PROPRIETA'</b></p> <p>In caso di perdita totale del veicolo indicato in Polizza conseguente a furto, rapina, appropriazione indebita incendio od incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, la Società rimborsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-la quota della tassa di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del sinistro e la data di scadenza della tassa pagata;</li> <li>-le spese di immatricolazione o di voltura di un altro veicolo della medesima tipologia, o re-immatricolazione del veicolo in caso di smarrimento della targa a seguito di incidente della circolazione con responsabilità del conducente.</li> </ul> <p>Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● in caso di furto o rapina o smarrimento della targa a seguito incidente della copia autentica della denuncia presentata alle Autorità;</li> <li>● in caso di appropriazione indebita, della copia della querela presentata all'Autorità;</li> <li>● in caso di incendio, della copia del verbale di vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;</li> <li>● in caso di demolizione, della presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.</li> </ul> <p>Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.</p> <p><b>2-SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO</b></p> <p>In caso di furto, rapina, appropriazione indebita, incendio del veicolo indicato in Polizza oppure di incidente della circolazione con responsabilità del conducente la Società rimborsa, fino alla concorrenza di €1.000,00 per sinistro le spese sostenute dall'Assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo stesso disposti dalle Autorità.</p> <p>Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● in caso di furto o rapina della copia autentica della denuncia presentata alle Autorità;</li> <li>● in caso di appropriazione indebita, della copia della querela presentata all'Autorità;</li> <li>● in caso di incendio, della copia del verbale di vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.</li> </ul> <p><b>3- COLLISIONE CON VEICOLO IDENTIFICATO E NON ASSICURATO</b></p> <p>La Società indennizza i danni subiti dal veicolo indicato in polizza a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria. L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del Terzo e fino alla concorrenza di €5.000,00 per sinistro purché il medesimo non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto e a condizione che l'Assicurato non abbia fatto ricorso al fondo vittime della strada.</p>	<p>5 punti</p>